



FOGLIO INFORMATIVO  
**CF\_ORDINARIA da MOD\_FI\_GENERICO F90**  
**scadenza**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**Cassa Rurale della Bassa Valsugana, Banca di credito Cooperativo**

Via Vittorio Emanuele III, 144 - 38055 – Grigno (TN)

Tel.: 0461765115 - Fax: 0461765424

Email: [info@cr-bvalsugana.net](mailto:info@cr-bvalsugana.net) Sito internet: [www.cr-bvalsugana.net](http://www.cr-bvalsugana.net)

Registro delle Imprese della CCIAA di. TN205-1333 REA 3338 - 00103230223

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 2904.01 - cod. ABI 08102

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A157609

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO**

Con la **richiesta di rilascio di garanzia bancaria**, il cliente chiede alla banca di garantire il pagamento di un suo debito nei confronti di un soggetto terzo (creditore) entro un determinato importo.

La garanzia che la banca, su richiesta del cliente, rilascia al terzo può essere **semplice** o **a prima richiesta**.

Nel caso di garanzia **semplice**, la banca, quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, potrà eccepire a quest'ultimo tutte le eccezioni che il debitore principale poteva sollevare in base al contratto da lui concluso.

Nel caso di garanzia **a prima richiesta**, la banca, quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, provvederà a pagare quanto dovuto entro l'ammontare massimo pattuito, senza sollevare alcuna eccezione inerente il rapporto con il debitore principale e nonostante eventuali opposizioni da parte di quest'ultimo

Tra i **principali rischi** del servizio si segnalano:

- in determinate ipotesi previste dal contratto (ad es. qualora il richiedente e/o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la banca o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali) il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca, a semplice richiesta, una somma pari a quella garantita a garanzia del proprio eventuale credito di rivalsa
- il richiedente è tenuto a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della banca e rinunciando a qualsiasi eccezione nei suoi riguardi circa la fondatezza della richiesta del creditore, le somme che essa abbia ritenuto di pagare, a suo insindacabile giudizio ed anche in assenza di preventivo avviso
- nel caso in cui il creditore intimasse alla banca, anche in via stragiudiziale, il pagamento totale o parziale della garanzia, il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca una somma pari a quella intimata, a sua semplice richiesta, rinunciando a far valere nei confronti della banca eventuali eccezioni relative alla fondatezza della pretesa del creditore. La banca utilizzerà detta somma, a suo insindacabile giudizio, per pagare il creditore oppure per costituirla in pegno presso di sé a nome e per conto del richiedente, a garanzia del proprio credito di rivalsa
- la variazione delle condizioni economiche, ove contrattualmente prevista.



FOGLIO INFORMATIVO  
**CF\_ORDINARIA da MOD\_FI\_GENERICO F90**  
**scadenza**

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Commissioni di istruttoria semplice  | <b>0,300% su accordato</b><br>minimo di €. 20,00 ed un massimo di €. 300,00 |
| Commissioni di istruttoria complessa | <b>0,500% su accordato</b><br>minimo di €. 50,00 ed un massimo di €. 500,00 |

|             |   |
|-------------|---|
| Commissione | 2,00% massimo sull'importo della fidejussione con un minimo di €. 50,00<br>(fino all'ammontare dell'importo accordato di €. 2.500,00)<br><br>2,00% massimo con un minimo di €. 100,00<br>(per accordato superiore a di €. 2.501,00) |
| Periodicità | Annuale - o semestrale a seconda di quanto concordato -<br>con addebito anticipato<br><br>valuta di addebito commissione : gg. scadenza crediti di<br>firma   |

*Tasso annuo massimo per interessi di mora*

| Data       | Valore |
|------------|--------|
| 01.03.2010 | 0,672% |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Spread tasso mora | più 8 p.ti rispetto al valore del Parametro di riferimento                      |
| Imposta di Bollo  | € 14,62<br><br>(solo se l'addebito del canone non è regolato in conto corrente) |

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo**

**RECESSO E RECLAMI**

***Recesso dal contratto***

Il cliente potrà chiedere alla banca che receda dalla garanzia prestata nel suo interesse a favore di un soggetto terzo nei casi e con le modalità di volta in volta concordate.

***Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale***

15 giorni

***Reclami***

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Cassa Rurale della Bassa Valsugana, B.C.C. (Via Vittorio Emanuele III, n.144 – CAP – 38055 Grigno (TN) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:



**FOGLIO INFORMATIVO**  
**CF\_ORDINARIA da MOD\_FI\_GENERICO F90**  
**scadenza**

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore BancarioFinanziario. *Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)*

## LEGENDA

|  |   |
|--|---|
| Clausola di pagamento "a prima richiesta", "senza eccezioni" o altra analoga | Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale, determinando una sorta di automatismo nella soddisfazione del proprio credito  |
| Clausola di pagamento "semplice"   | Con tale clausola si intende attribuire al contratto una funzione prettamente fideiussoria, ovvero di garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione indicata nel contratto stesso con facoltà per la banca di opporre tutte le eccezioni fondate sul rapporto cliente-terzo |
| Spese di istruttoria   | Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di fido.  |
| Interesse di mora  | Rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.  |